DETRAZIONE FISCALE PER GLI ABBONAMENTI

L'art. 1 comma 309 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge Finanziaria 2008 - G.U. n.300 del 28 dicembre 2007 - suppl. ord. N. 285) prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, **per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 19% e per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro (con un risparmio di imposta, quindi, fino a 47,50 euro).**
La detrazione spetta purchè le medesime spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone a carico indicate nell'art.12 del testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986.
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno 2008, in applicazione del criterio di cassa, anche se l'abbonamento scade nel periodo successivo (es: abbonamento con validità dal 1 marzo 2008 al 28 febbraio 2009);

DOCUMENTAZIONE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Per fruire della detrazione i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.

Il contribuente è tenuto a conservare gli abbonamenti, che ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1992, assolvono la funzione di scontrino fiscale.

Nel caso di titolo di viaggio nominativo (abbonamenti emessi dalle biglietterie azienali) sul titolo di viaggio vengono indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta.
Per dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2008 l'utente dovrà conservare la documentazione che attesti la data di pagamento, che per ATV viene riportata sul tagliando stesso in alto a destra.

Nel caso di titoli di viaggio non nominativi (per ATV abbonamenti extraurbani venduti dalle rivendite esterne) gli stessi devono essere conservati e accompagnati da autocertificazione resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.